

E' dal decreto delegato DPR 420/1974 che comincia ad essere regolamentata la composizione, i profili e i requisiti d'accesso per le figure degli uffici amministrativi e precisamente all'art. 9 prevedeva indicazioni per l'accesso al profilo di impiegato di concetto, cd. segretario (coordinatore amministrativo con DPR 588/85 e responsabile amministrativo nel CCNL 4.8.1995) concorsi con cadenza biennale indetti dai Provveditorati su ordinanza del Ministero P.I., e all'art 13 prevedeva l'indicazioni di concorsi riservati agli impiegati di livello inferiore anche se privi di titolo purchè con un'anzianità di almeno 5 anni di servizio, **sempre con cadenza biennale con le stesse modalità dell'art. 9. Fondamentale importanza hanno primo il superamento del titolo di accesso, secondo l'equipollenza fra cinque anni di servizio e il titolo di studio previsto.**

Di questi concorsi non se ne avuto traccia al di fuori di un'unica indicazione e svolgimento di un concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992.

Si arriva quindi al primo CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995 dove appare il profilo di responsabile amministrativo che sostituisce quella del coordinatore amministrativo (che comparirà solamente in modo figurativo nel CCNL 15.3.2001) e per quanto concerne il discorso dei concorsi riservati vige la **Legge 3 maggio 1999, n. 124(in GU del 10 maggio 1999, n. 107) "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", che recita espressamente:**

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, **detrato il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore** (omissis)

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 557. - *(Concorsi riservati)* - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, **è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.**

2. **Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono**, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

DM 207/99 Decreto Ministeriale n.207 che ha per oggetto: Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e a.t.a. anno scolastico 1999-2000, all'allegato rubricato B.8. **RESPONSABILI AMMINISTRATIVI** così recita:

"I posti di responsabile amministrativo destinati ai concorsi riservati e accantonati fino all'a.s. 1998/99 sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi riservati, indetta ai sensi dell'O.M. 6 aprile 1995,n.117; tali

graduatorie sono divenute permanenti a seguito del disposto dell'art.6, commi 9 e 10 della legge 3 maggio 1999, n.124.

Dal numero dei posti disponibili per l'a.s. 1999/2000, determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 30% da attribuire per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso.

Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui all'art. 551 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dall'art.6 della legge n.124/99."

A cui fa immediatamente seguito il **CCNI comparto scuola - anni 1998/2001 che a sua volta recita:**

1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. **sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un'area a un profilo di area superiore.**

7. L'accesso all'area D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dell'area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d'accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.

4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area di appartenenza.

Con nota Prot. n. 339 del 30 luglio 2004 avente per oggetto: Istruzioni operative all. B al D.M. 59 del 23 luglio 2004 Assunzioni DSGA venivano impartite le seguenti istruzioni: *Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in relazione alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso per esami e titoli di coordinatore amministrativo per le assunzioni nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi nel limite percentuale indicato nell'art. 7, comma 7, del D.M. 146/2000. Al riguardo, si precisa che le istruzioni operative citate in oggetto, al punto B 11 non escludono tale ipotesi qualora nelle graduatorie provinciali dei concorsi citati vi siano ancora aspiranti che potranno essere assunti nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale situazione, pertanto, dal contingente provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA, detratta, prioritariamente, l'aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all'art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146*

Ancora, nell'a.s. 2011/12, con nota 11 agosto 2011 prot. n. 6643 veniva trasmesso trasmesso il DM 10 agosto 2011 n. 74, che autorizzava le assunzioni in ruolo e specificatamente per il profilo di DSGA si ribadiva:

Le assunzioni dei direttori dei servizi di segreteria avvengono con le seguenti modalità: 30% dei posti sono riservati agli aspiranti inclusi nel concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'art.6, comma 10 della legge 124/99, il 35% dei posti andrà assegnato ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992; il 35% dei posti spetta agli aspiranti inclusi nella graduatoria del concorso per soli titoli di cui all'art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.

Ancora, per l'a.s. 2014/15 venivano ribadite nel con nota prot. n. 7957 del 07/08/2014 le modalità di immissione in ruolo dei DSGA che continuano a fare riferimento alle modalità (citate nella nota (1) in calce alla medesima nota Ministeriale) che viene all'uopo riportata

Nota:

(1) Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell' art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - successivamente , secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.

Con l'avvento dei successivi CCNL arriva il profilo di DSGA, che subentra nominalmente al vecchio profilo di responsabile amministrativo; vale la pena di ricordare che TUTTI i responsabili amministrativi in servizio, pur almeno l'80% non in possesso del titolo richiesto per l'accesso al nuovo profilo sono stati vantaggiosamente per il MIUR prontamente SANATI attraverso l'art. 49 del già citato CCNI con un comodo corso di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi col solo fine di regolarizzare tali posizioni.

Ora la domanda sorge spontanea: come mai il CCNI è valso per sanare tale situazioni mentre gli articoli inerenti ai concorsi riservati sono stati puntualmente disattesi? Non c'è concreta risposta.

DA TENERE CONTO CHE SIN DAI PRIMI ANNI NOVANTA IL PERSONALE IN RUOLO DEL PROFILO TRATTATO SIA RISULTATO NUMERICAMENTE INSUFFICIENTE E SIA STATO SOSTITUITO EGREGIAMENTE CON INCARICHI ANNUALI PRIMA E UTILIZZAZIONI SUCCESSIVAMENTE DAL PERSONALE DELLA QUALIFICA INFERIORE.

Dopo qualche anno, come prevedibile specie a causa dei pensionamenti la penuria di DSGA cominciò a diventare cospicua, e invece si mettere in atto ciò che era previsto sin dai decreti delegati, DPR, leggi, CCNL e CCNI che nel tempo si sono succeduti, e

regolarizzare tutto quel personale che da anni sostituiva detto profilo, l'Amministrazione inopinatamente pensò bene di ritornare a quel vecchio e UNICO concorso effettuato di vent'anni prima la cui graduatoria permanente scaturita era straesaurita da anni reclutando addirittura gli idonei, DONANDOGLI ipso facto il ruolo, pur non essendo in maggioranza nel mondo della scuola, visto il tempo passato, ritenendo quindi più adatte persone senza alcuna formazione e preparazione, con ovvi risultati.

Ma questo palliativo durò poco, tanto che finalmente con il decreto direttoriale n. 979 del 28.1.2010, fu indetta la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010- 2010/2011, da un'area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, che citava tra l'altro:

Ai sensi dell'articolo 4 del CCNI siglato il 3 dicembre 2009 e dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, alle procedure selettive per la mobilità professionale ha potuto partecipare il personale in possesso rispettivamente:

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del citato C.C.N.I./2009, in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C", in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D era ammesso a partecipare, tra gli altri,:

c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.

Come si vede, **nulla cambia dal 1974 al 2009, ossia il titolo di studio d'accesso al profilo di destinazione viene surrogato da una anzianità di almeno 5 anni di servizio;** d'altronde non è nemmeno chiaro perchè le 2de posizioni economiche, le quali nella quasi totalità dei casi non possiede il titolo specifico di accesso al profilo di DSGA, siano OBBLIGATE alla sostituzione, pena perdita del beneficio in caso di rifiuto, mentre poi il titolo di studio sembri diventare scoglio insormontabile da superare...

Il concorso del 2010 ha poi avuto risultati perlomeno singolari in sede di preselezione: infatti si è arrivati alla conclusione di avere la stragrande maggioranza del personale avente superato tale prova TUTTA A PARI PUNTEGGIO MA FUORI DALLA FORMAZIONE!!! SOLO coloro in possesso del titolo di accesso poterono andare a formazione e al ruolo magari non avendo nemmeno un giorno di servizio come DSGA mentre è rimasto fuori personale con anche 20 ANNI di servizio di sostituzione nel profilo... ovviamente qualcosa nei criteri di valutazione non era certamente congruo, visti gli assurdi risultati. Inutile dire che anche questo concorso riservato fosse stato annunciato come biennale e invece, dopo tutto il bailamme scatenato, come al solito se ne sono perse le tracce...

La situazione consta oggi di oltre 1500 posti da DSGA vacanti. Questo è il risultato della pervicace inerzia dell'Amministrazione che non ha voluto indire alcun concorso riservato; da osservare che non essendo stato indetto più nulla, la graduatoria di coloro che hanno superato la selezione del 2010, come norma consolidata, rimane valida e vigente e quindi ci si chiede: perché l'Amministrazione dopo 20 anni ripescò gli "idonei" di un concorso che prevedeva l'accesso a un profilo ormai obsoleto e invece a costi pressoché zero non manda a formazione il personale incluso in quella graduatoria e li inserisce in parte in ruolo e la rimanenza in una nuova graduatoria

permanente a esaurimento o ancora non attiva corsi riservati, come legalmente e legittimamente previsti dalle vigenti norme???

Ribadire che, a norma vigente, le percentuali attribuzione posti sono sempre le stesse:

30% graduatoria permanente

35% Concorso pubblico

35% Concorso riservato (passaggi profilo)

Ribadire che in tutti questi anni non sono state attivate le procedure concorsuali previste per il reclutamento del personale interno (e neppure il concorso pubblico)

Quindi:

- 1) Richiesta conferma della graduatoria permanente in cui inserire tutti coloro che hanno superato la selezione del concorso 2010 opportunamente formati e graduati per immissione in ruolo del 30% dei posti vacanti disponibili;**
- 2) Richiesta di concorso riservato (passaggi profilo) al quale ammettere tutti coloro i quali ne hanno diritto secondo la normativa vigente al fine dell'assegnazione del 35% dei posti vacanti e disponibili;**
- 3) Bando per il concorso pubblico per il restante 35% dei posti**